

SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE: modalità di recupero agli effetti fiscali

Dino Della Giustina, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un ente pubblico, a seguito del giudizio della Corte d'Appello, doveva procedere al recupero nei confronti di ex dipendenti di somme agli stessi erogate in applicazione di una sentenza di primo grado ed ha chiesto all'Agenzia delle entrate se il recupero di dette somme dovesse essere effettuato al lordo o al netto delle ritenute fiscali e, in tale ultimo caso, quale fosse la procedura da seguire per richiedere all'erario le somme relative all'IRPEF versata all'epoca in qualità di sostituto d'imposta.

Di seguito il parere dell'Agenzia delle entrate (destinato sicuramente a diventare la pietra miliare sull'argomento):

A seguito dell'introduzione della lettera d-bis all'art. 10, comma 1, del TUIR di cui al d.p.r. 22.12.1986, n. 917, "...il sistema dei rapporti tra erario, sostituto e sostituto, comporta che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tempo a lui erogate avvenga al lordo delle imposte che l'ente erogatore ha versato all'Erario in qualità di sostituto".

Dovendo l'Ente pubblico recuperare le somme erogate in sede di esecuzione della sentenza di primo grado al lordo delle ritenute IRPEF operate, lo stesso ente pubblico non dovrà pertanto esperire alcuna procedura per il recupero delle predette ritenute versate all'Erario in qualità di sostituto d'imposta.

Considerato che nel frattempo il rapporto di lavoro è cessato l'Ente pubblico sarà tenuto a rilasciare agli ex dipendenti apposita dichiarazione attestante la percezione delle somme restituite al lordo delle ritenute IRPEF operate in sede di erogazione, al fine di consentire agli ex dipendenti di avvalersi, in sede di dichiarazione dei redditi, dell'onere deducibile in esame. Il predetto onere corrisponde all'importo delle somme assoggettate a tassazione e successivamente restituite e non alle ritenute operate all'atto del pagamento delle somme stesse.

L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo di imposta di restituzione delle somme in questione può essere dedotto dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, l'ex dipendente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto – determinato applicando a tale importo l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all'art. 11 del citato TUIR – secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2016.